





## Comune di Parma

**OGGETTO:** ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARMA.

### IL SINDACO

**Preso atto che:**

il Comune di Parma è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;

l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**Considerato che:**

il Comune di Parma è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti e a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici, anche attraverso l'approvazione del Piano d'Azione per l'energia sostenibile ed il Clima - PAESC del 2021;

Parma è tra le 100 città europee selezionate nella Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030 della Commissione Europea;

gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principale fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali;

le temperature registrate a Parma dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale;

**Considerato, altresì, che:**

il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) prevede una serie di azioni al fine di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per il risanamento della qualità dell'aria e per rientrare nei valori limite fissati dalla direttiva europea 2008/50/CE e, a livello nazionale, dal decreto legislativo che la recepisce (155/2010);

come solitamente accade, nelle recenti e precedenti stagioni autunnali e invernali, a partire dalla prima settimana di ottobre si iniziano a registrare superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana che vedono il frequente verificarsi di inversioni termiche notturne con conseguente ristagno al suolo degli inquinanti atmosferici emessi;

durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022 e 2022/2023 sono state attivate più volte le misure emergenziali di cui al PAIR 2020;

**Tenuto conto che:**

un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

ci si riserva di intervenire con idonei provvedimenti sia per modificare ulteriormente la data di accensione che di spegnimento degli impianti, sulla base dell'andamento climatico della stagione;

**Ritenuto pertanto che** le suddette circostanze dimostrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

**ORDINA**

**Per tutti gli impianti termici come definiti dal D.Lgs. n. 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:**

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 22/10/2023 al 08/04/2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dal Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della pubblicazione presso l'Albo

Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

CORPO POLIZIA LOCALE, IREN ENERGIA SPA, IRETI SPA, SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT, PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A., CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, SETTORE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING DEL TERRITORIO, COMANDO VV.FF., PREFETTURA DI PARMA, CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI STAZIONE PARMA PRINCIPALE PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA, UNIONE PARMENSE INDUSTRIALI, CNA PARMA, APLA PARMA, GIA PARMA, ASCOM, CONFESFECENTI, ATES, ANACI.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO  
GUERRA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: ANGELLA ALESSANDRO

Elenco Allegati: